

Medaglia di vittima del terrorismo

fonti normative

LEGGE Legge 29 novembre 2007, n. 222

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale"

Art. 34 . Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo.

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

2-quinquies. L'onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite: a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis; b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
- b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
- c) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta

indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione».

3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.

Decreto 6 maggio 2008 - Ministero dell'Interno

Onorificenza di «Vittima del terrorismo»

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, che all'art. 34, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dispone che:

«Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede l'onorificenza di «vittime del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro»; «L'onorificenza di cui al comma 2-bis è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno»;

«Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla Prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo»;

Considerato che, a norma del comma 2-septies del medesimo art. 34, le

caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis e le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza sono definite con decreto del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1. La domanda, presentata, anche per il tramite delle associazioni delle vittime del terrorismo, al Ministero dell'interno o alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di residenza, è corredata di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco, attestante il possesso delle condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza, nonché di eventuali documenti reputati necessari per una esatta valutazione.

La domanda, la dichiarazione e gli eventuali documenti prodotti sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

Art. 2. L'istruttoria delle domande è demandata al Ministero dell'interno e alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di residenza delle vittime del terrorismo, secondo le seguenti procedure:

a) per le domande presentate direttamente al Ministero dell'interno, la Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione provvede, appena acquisita la documentazione di cui all'art. 1, a richiedere un dettagliato rapporto sulle circostanze dell'evento alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

La stessa Direzione centrale, ove necessario, acquisisce ulteriori elementi informativi presso l'amministrazione o ente di appartenenza della vittima del terrorismo;

b) per la domanda presentata nel luogo di residenza della vittima, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo provvede, appena acquisita la documentazione di cui all'art. 1, a correderla di un dettagliato rapporto sulle circostanze dell'evento, ove lo stesso si sia verificato nel proprio ambito territoriale.

La Prefettura provvede ad inoltrare la documentazione completa al Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze la quale, ove necessario, completa l'istruttoria, acquisendo il rapporto sull'evento dalla Prefettura dove è avvenuto l'evento ed eventuali elementi informativi dall'amministrazione o ente di appartenenza della vittima del terrorismo.

Per gli eventi verificatisi fuori dal territorio dello Stato, gli elementi istruttori sono richiesti alla competente autorità consolare.

Art. 3. Si prescinde dalle procedure di cui all'art. 2 ove si tratti di eventi che abbiano avuto ampia risonanza nella pubblica opinione.

Art. 4. In caso di decesso della vittima del terrorismo l'onorificenza è concessa alla memoria.

Art. 5. L'onorificenza è concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, istituita presso il Ministero dell'interno.

Si prescinde dal parere della Commissione quando i caratteri dell'evento e la risonanza che questo ha suscitato in seno all'opinione pubblica concludono l'opportunità del conferimento dell'onorificenza.

Art. 6. Non possono conseguire l'onorificenza coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire l'onorificenza nè, avendola conseguita, possono fregiarsene.

Art. 7. L'onorificenza concessa alla memoria è attribuita al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione con addebito.

In mancanza del coniuge e nell'ipotesi in cui non abbia titolo ai sensi del comma precedente, l'onoreficenza è attribuita ai figli; in mancanza dei figli, ai genitori.

In mancanza anche dei genitori ai parenti entro il secondo grado; in mancanza di questi agli affini entro il secondo grado.

Art. 8. La medaglia ha il diametro di mm 35 e reca, nel recto, l'emblema della Repubblica contornato dalla dicitura «VITTIMA DEL TERRORISMO» e nel verso, fra due serti di alloro e di quercia, il nome dell'insignito, il luogo e la data dell'evento terrosistico.

La medaglia è appesa ad un nastro di rosso, caricato al centro da una lista interzata in palo di verde, di bianco e di verde bordata alle estremità da due liste affiancate, l'esterna di verde e l'altra di bianco.

Art. 9. Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 2313 dello stato di previsione del Bilancio del Ministero dell'interno -- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Missione 5 - Immigrazione accoglienza e garanzia dei diritti - Programma 5.1

- garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale -
Macroaggregato 5.1.2 - interventi.

Art. 10. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.